

COMUNE DI REFRANCORE (Provincia di Asti)

Determina n. 28 del 2.11.2021

Oggetto: Art. 31 CCNL 22 gennaio 2004 - Disciplina delle risorse decentrate - Costituzione parte stabile del Fondo anno 2021

Servizio Finanziario

Il responsabile del servizio

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Visti gli art. 3 e 27, comma 9, del Decreto legislativo 29/93;

Visto il Regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi del personale comunale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 2 del 21/05/2014, con la quale sono state impartite prescrizioni e indicazioni sui controlli di regolarità amministrativa;

Ritenuto di essere legittimato a emanare il presente atto in ragione dell'incarico ricevuto a far data dal 27/5/2019 con decreto del Sindaco n. 6/2019;

Ritenuto di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento ed alla normativa anticorruzione;

Ritenuto di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Premesso che:

- Il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) nelle more dei rinnovi contrattuali sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:
- A. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- B. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi contratti nazionali che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 9 maggio 2006, art. 8 CCNL dell'11 aprile 2008 e art. 4 CCNL del 31 luglio 2009, CCNL 21/5/2018);

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visti:

- l'art. 40 comma 3-quinquies del d. Lgs. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15...";
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1 comma 557-quater in merito a quale limite fare riferimento;
- l'articolo 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che: "Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno";

Visti:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo procedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014:
- la circolare della RGS nr. 20 dell'8 maggio 2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (cosiddetta "minusvalenza fissa") da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

Rilevato che la quota di decurtazione consolidata a partire dall'anno 2015 ai sensi della seconda parte dell'art 9 comma 2-bis del D. L. 78/2010 è pari a €. 3.214,00;

Visto l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che così prevede: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

Visto lo schema di decreto legislativo di riforma del TUPI approvato dal Consiglio dei Ministri nel quale è previsto all'art. 23 che l'ammontare complessivo delle risorse a decorrere dal 1/01/2017 non può superare il corrispondente ammontare determinato per l'anno 2016;

Considerata la normativa sopra richiamata, da sottoporre a parere parlamentare, si rende necessario provvedere alla costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021

limitatamente alle risorse di natura obbligatoria, rideterminando gli importi soggetti a quantificazione annuale;

Considerato che il Comune per l'anno 2020 ha rispettato il pareggio di bilancio, ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in possesso dell'Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2021 sarà rispettato il suddetto tetto di spesa;

Dato atto che nel corso del 2020 non sono previste assunzioni di personale né cessazioni, pertanto non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4/21 del 4/3/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2021;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2021 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari a €. 34.985,02 come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Ritenuto di provvedere alla costituzione della parte stabile del fondo sulla base delle linee di indirizzo della Giunta Comunale;

Ritenuto di impegnare subito, seppure in via provvisoria, le risorse stabili del fondo 2021, per poter impegnare e correttamente liquidare gli elementi retributivi dovuti e poter garantire il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente;

Ricordato che, l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamento legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile sul presente atto espressi dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente verbale;

DETERMINA

Stante le motivazioni sopra espresse, che qui si intendono riportate e trascritte

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 limitatamente alle risorse di natura obbligatoria (parte stabile), come da prospetto di seguito proposto:

36.884,09
732,53
582,40
- 3.214,00
34.985,02
0,00
34.985,02
34.985,02

- 3) Di dare atto che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 afferenti la spesa del personale;

- 5) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:
 - Progressioni economiche €. 15.428,32
 - Indennità di comparto €. 2.341,80
 - Indennità diverse € 2.800,00
- 6) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lqs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
- 7) Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- 3) di dare atto che sono state rispettate, per quanto di competenza, le prescrizioni e le indicazioni sui controlli di regolarità amministrativa, contenute nella determinazione del Segretario Generale n. 2 del 21/05/2014.

Refrancore, 2.11.2021

Il responsabile del Servizio F.to Stefania Iannaccone

REFERTO DI PUBBLICAZION	NE		
Si attesta che la presente determinazion	e viene pubblicata sul sito	web del Comune di Refrancor	re alle sezioni:
☐ "albo pretorio comunale" istituita a consecutivi dal			
□ "amministrazione trasparente – contra Lgs. 33/2013 - art. 37 comma 1, della AVCP in data 13/06/2013, dal	Deliberazione AVCP n. 2	26/2013 - artt. 4 e 6 e del Com	
IL RE	SPONSABILE DELLA PUBBLIO	CAZIONE	